

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE

ex artt. 67 e ss. D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. CODICE DELLA CRISI)

Per il **Sig. Francesco Lugli**, nato [REDACTED] e residente di fatto in [REDACTED], C.F. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma, Via Salaria n. 195, Scala 4 – 00198, all'indirizzo PEC federicabucciarelli@ordineavvocatiroma.org, presso lo studio dell'Avv. Federica Bucciarelli (C.F. BCCFRC67S61H501E) che lo rappresenta e difende come da procura su foglio separato (cfr. *all. A*) e che dichiara, ad ogni effetto di legge e per le comunicazioni di cancelleria, che la propria PEC è federicabucciarelli@ordineavvocatiroma.org, con l'assistenza della Dott.ssa Silvia PIZZICONI n.q. Gestore della Crisi nominato dall'OCC (ODCEC) di Tivoli, PEC: silviapizziconi@pec.it (cfr. *all.ti B-C*)

Premesso che

- a) Il Tribunale adito risulta territorialmente competente, in ragione sia della residenza formale (cfr. *all. n. 1*) che di quella di fatto del proponente, quest'ultima sita in [REDACTED] (cfr. *all. n. 2*).
- b) Il proponente deve essere considerato **consumatore** che, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 14/2019 (d'ora in avanti anche "CCII") è *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"* e, in quanto tale, è assoggettabile alla procedura di cui agli artt. 67 e ss. CCII.



- c) Sussiste, altresì, il requisito oggettivo di cui all'art. 67, comma 1, CCII, in quanto il proponente si trova in una **situazione di sovraindebitamento**, intesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.
- d) Il proponente non ha usufruito dell'esdebitazione negli ultimi 5 anni.
- e) Il proponente non ha, comunque, già usufruito per due volte dell'esdebitazione.
- f) Si ritiene che il proponente, per quel che si esporrà *ultra*, non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- g) Il proponente non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni.
- h) Il proponente, alla luce della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, intende, dunque, avvalersi della procedura di ristrutturazione dei debiti, ex artt. 67 e ss. CCII e, a tal fine, previa ricostruzione della propria situazione patrimoniale e finanziaria, in data 9-12 dicembre 2024 ha fatto richiesta di nomina di un Gestore presso l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) dell'ODCEC di Tivoli per ottenere la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa (cfr. *all. B*).
- i) Il predetto Organismo di Composizione della Crisi, dopo aver rubricato la procedura al n. 63/2024, ha nominato, quale professionista incaricato allo svolgimento delle funzioni di Gestore della Crisi, la Dott.ssa Silvia Pizziconi, che ha accettato l'incarico conferito in data 17 dicembre 2024 (cfr. *all. C*).



j) Il Gestore, come sora individuato, ha provveduto alla stesura della Relazione di attestazione del piano ex art. 68, comma 2, CCII (cfr. *all. D*).

**** * * * * *

A) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La maggior parte delle posizioni debitorie del Sig. Lugli sono sorte in virtù di alcune garanzie rilasciate da quest'ultimo, dal 2006 in poi, in favore di una società, la [REDACTED], di cui era socia, tra gli altri, la madre del proponente, la Sig.ra [REDACTED] (cfr. *all. n. 3*): a seguito del mancato adempimento alle obbligazioni pecuniarie assunte dalla predetta società nei confronti di alcuni istituti bancari e del successivo fallimento della stessa, dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza del 26.9.2014 (fallimento n. 704) (cfr. *all. n. 4*), diversi creditori ottenevano dalle autorità giudiziarie l'emissione di vari decreti ingiuntivi anche a carico del Sig. Lugli che, quindi, si è visto onerato di diversi e cospicui debiti che con il proprio stipendio non è riuscito a onorare.

Attualmente e fin dal 2012, per come risulterà in seguito, lo stesso proponente subisce, infatti, la trattenuta mensile di 1/5 sul proprio stipendio dal primo creditore (ex [REDACTED] che ha proceduto al pignoramento presso terzi nei confronti del datore di lavoro del medesimo mentre gli altri creditori che si indicheranno nel dettaglio in seguito – qualcuno di essi munito di titolo esecutivo – non sono riusciti a recuperare alcunchè del proprio credito.

Come verrà dettagliatamente spiegato nel corso del presente atto il Sig. Lugli non risulta più proprietario di alcun bene immobile poiché, nel 2013, la [REDACTED] che, nel frattempo, aveva incorporato per fusione la Ban [REDACTED]

[REDACTED] pignorava la quota parte (50%) di un immobile dell'odierno proponente sito [REDACTED] - accatastato a [REDACTED]

[REDACTED] – e a seguito della vendita del predetto solo un creditore intervenuto, la [REDACTED] (quale mandataria di [REDACTED] che, nel frattempo, aveva



acquistato un credito [redacted]) otteneva, per l'effetto di ipoteca primaria, l'integrale soddisfacimento del proprio credito precisato in sede esecutiva mentre il credito originario di Ex [redacted] (successivamente diviso tra [redacted] e poi ceduto a [redacted] – e [redacted] veniva soddisfatto per l'esigua somma di € 1.450,55 (in favore di [redacted] e di € 1.571,42 (in favore di [redacted] in favore di altri creditori intervenuti (ex [redacted]) non veniva ripartita alcuna somma (cfr. *all. n. 5*).

Nel frattempo, in data 21.7.2011, il Sig. Francesco Lugli [redacted] dalla moglie [redacted] in accordo ratificato dal Tribunale di Roma (cfr. *all. n. 6*) in cui si prevedeva che il primo corrispondesse alla seconda la somma mensile di € 1.000,00 per il mantenimento dei propri due figli [redacted] nati rispettivamente il 24.4.1993 e il 22.10.1995: attualmente il Sig. Lugli provvede a corrispondere alla Sig.ra [redacted] la somma mensile di € 1.200,00 per il mantenimento dei figli, non ancora completamente autonomi economicamente.

Il Sig. Lugli lavora presso [redacted] [redacted] con la qualifica di dirigente, percependo mensilmente la retribuzione netta media di circa € 3.900-4.000,00, al netto della trattenuta di € 1.071,16 che subisce per effetto del pignoramento presso terzi azionato dalla EX [redacted] che si indicherà nel dettaglio al successivo punto B) n.1

In considerazione di quanto sopra evidenziato l'odierno proponente non riesce attualmente – e sarà impossibilitato anche per il futuro – a ripianare integralmente la propria esposizione debitoria, che verrà specificatamente descritta di seguito.

Preme rilevare, infatti, che in presenza di un pignoramento pendente sullo stipendio per un importo debitorio molto elevato – ad oggi ammontante a circa € 380.000,00, come risultante al successivo punto B n. 1 – gli altri creditori del Sig. Lugli – per un altro importo complessivo di circa € 340.000,00, come risultante al successivo punto



B n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 – non potranno mai trovare alcuna soddisfazione, neppure parziale.

Lo stesso credito della c. [REDACTED] (attualmente spettante pro-quota, rispettivamente, [REDACTED], per come si evidenzierà in seguito al punto B n.1) che ha originato nel 2012 – e produce ancor oggi – la trattenuta del 1/5 sullo stipendio del Sig. Lugli non potrà essere soddisfatto integralmente perché, pur auspicando per quest'ultimo una serena e lunghissima vita, sarà difficilmente ripianabile, per il cospicuo importo, nei prossimi anni di vita lavorativa e con la successiva pensione.

B) POSIZIONI DEBITORIE

In merito alla specifica indicazione della situazione debitoria dell'odierno proponente si provvederà, di seguito, ad individuare il nominativo dei soggetti creditori e, per ciascuno di essi, il titolo da cui è sorto il credito e, infine, il presumibile importo del debito residuo.

1) [REDACTED]

In data 3.1.2012 il Tribunale Ordinario di Ancona – Sezione Distaccata di Jesi – emetteva il decreto ingiuntivo n. 2/2012 (n.r.g. 1324/2011), provvisoriamente esecutivo, in favore di [REDACTED] e a **carico**, tra gli altri, **di Francesco Lugli, quale garante di [REDACTED]** per l'importo di € **525.166,61** (cfr. *all. n. 7*), oltre interessi al tasso convenzionale dal 16.12.2011 al saldo, e oltre spese legali (€ 815,50 x esborsi, € 1.066,00 x diritti ed € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali del 12,50%, cpa al 4% e iva al 21%).

Il predetto decreto ingiuntivo veniva emesso, quanto ad € 73.658,17 x saldo debitore c/c 5751, quanto ad € 193.659,05 x saldo debitore prestito n. 138593 e quanto ad € 257.849,39 x saldo debitore del mutuo ipotecario n. 138608.



In virtù di detto titolo esecutivo veniva notificato al Sig. Lugli, in data 11.4.2012, atto di precetto per l'importo di € 545.100,10 (comprensivo di spese e onorari del D.I. e di spese di iscrizione ipotecaria e registrazione decreto) (cfr. *all. n. 8*).

In data 21.6.2012 veniva notificato il pignoramento presso terzi nei confronti di [REDACTED], quale datore di lavoro del Sig. Lugli (cfr. *all. n. 9*) e in data 15.7.2013 il Giudice disponeva l'assegnazione delle somme pignorate fino alla concorrenza di € 550.180,00 (cfr. *all. n. 10*).

[REDACTED], **che nel frattempo aveva incorporato la** [REDACTED] [REDACTED] nel 2013 procedeva a pignorare gli immobili di proprietà, al 50%, del Sig. Francesco Lugli siti a [REDACTED] e accatastati al [REDACTED] [REDACTED] e la procedura esecutiva così promossa innanzi al Tribunale Ordinario di Tivoli veniva rubricata al n.r.g.e. 509/2013.

Il 12 aprile 2021 avveniva la **fusione per incorporazione di** [REDACTED] (nella quale era stata incorporata per fusione la [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED]

Il credito originario di [REDACTED] veniva nel tempo ceduto a diversi soggetti, come di seguito indicati:

a) [REDACTED] veniva ceduto il credito relativo al c/c. n. 5751 e quello relativo al mutuo n. 138593 e, previo mandato per la riscossione a [REDACTED] [REDACTED], questa interveniva nella procedura esecutiva predetta precisando il proprio credito (cfr. *all. ti nn. 11-12*), alla data del 5.5.2022, in **€ 267.317,2 (sorte) + € 3.611,32 (compensi legali), oltre interessi, tutto in via ipotecaria.**

b) a [REDACTED] veniva ceduto [REDACTED] (nel frattempo incorporante [REDACTED] corso della procedura esecutiva, il credito relativo al mutuo ipotecario n. 138608: la stessa cedente precisava in sede esecutiva (cfr. *all. n. 13*), in data 2.5.2022, il proprio credito in **€ 248.036,92** [di cui € 257.849,39 (sorte), € 20.473,32 x interessi dal 3.1.2012 al 21.4.2021, € 4.632,85 x compensi legali



del decreto ingiuntivo n. 2/2012 e del precetto, € 15.592,95 x spese legali - € 51.111,59 somme incassate per procedure a carico di altri coobbligati, tutto in via ipotecaria). In data 14.6.2022 la [REDACTED] interveniva nella suindicata procedura esecutiva subentrando nella posizione di [REDACTED] (cfr. *all. ti nn. 14-15*).

All'esito della predetta esecuzione immobiliare n. 509/2013 il credito originario di [REDACTED] (successivamente diviso tra [REDACTED] - poi ceduto a [REDACTED]) veniva soddisfatto per l'esigua somma di € 1.450,55 in favore di GROGU e di € 1.571,42 in favore di [REDACTED] (cfr. *all. n. 5*).

Il difensore del proponente, l'Avv. Federica Bucciarelli, ha contattato i referenti dei creditori cessionari di [REDACTED] rispettivamente [REDACTED] [REDACTED] per sapere il rispettivo credito aggiornato all'esito dei pagamenti mensili a ciascuno pervenuti in virtù delle trattenute operate sullo stipendio del Sig. Lugli: di questi solo la [REDACTED] comunicato, con mail del 27.6.2024 (cfr. *all. n. 16*) l'importo del pagamento mensile, in proprio favore, di € 497,74 quale ripartizione spettante della trattenuta mensile di complessivi € 1.071,16 e l'ammontare del debito del Sig. Lugli, per la parte alla stessa ceduta, che risulta di € 185.289,00 dalla differenza tra € 214.000,00 ed € 28.711,00, oltre a interessi (cfr. *all. n. 16*).

Orbene, a seguita dell'avvio della presente procedura, il legale [REDACTED] inviava al Gestore nominato la precisazione del credito per € 305.727,10, di cui, tra gli altri importi, € 111.459,60 per interessi moratori dall'11.10.20213 al 7.2.2025 (cfr. *all. n. 17*).

Detto importo di [REDACTED] non risulterebbe corretto laddove si consideri che il relativo credito, ceduto - come evidenziato *infra* - da [REDACTED], riguarda il solo saldo debitore del mutuo ipotecario [REDACTED] intestato alla [REDACTED] [REDACTED] che, alla data di emissione del decreto ingiuntivo n. 2/2012 emesso dal



Tribunale di Jesi, ammontava ad € 257.849,39. Nell'atto di precisazione sono stati indicati incassi dall'1.1.2014 quando, invece, in virtù del pignoramento presso terzi azionato dal creditore originario ex [redacted] viene operata mensilmente, sullo stipendio del Sig. Lugli e **fin da luglio 2012**, una trattenuta di 1/5, che allora era di € 791,77 e che ad oggi è di **€ 1.071,16** e che risulta essere comprensiva sia del debito verso [redacted] che verso la [redacted] quali cessionarie finali del credito originariamente riconosciuto in favore di [redacted] [redacted] come emerge dall'allegato bonifico (cfr. *all. n. 18*).

Le somme corrisposte complessivamente a [redacted] [redacted] dal terzo pignorato e datore di lavoro del Sig. Lugli, **da luglio 2012 a febbraio 2024**, risultano ammontare ad **€ 136.657,57** (cfr. *all. n. 19*), a cui si devono aggiungere ulteriori n. 13 mensilità di € 1.071,16 **fino a marzo 2025**, comportando una **decurtazione totale sul debito complessivo di € 150.582,65**.

Oltre a quanto sopra bisogna, altresì, considerare che [redacted] è intervenuta nella suindicata procedura esecutiva immobiliare n. 509/2013 facendo propri gli atti della propria cedente [redacted] [redacted] che aveva già precisato il proprio credito, alla data del 2.5.2022, in **€ 248.036,92** (comprensivo di interessi legali fino al 21.4.2021 e spese e ottenuto decurtando l'importo di € 51.111,59 quale somma nelle more pervenuta da altri coobbligati di [redacted] (cfr. *all. n. 13*) e la [redacted], con mail del **27.6.2024**, aveva già comunicato il proprio credito nell'importo di € 214.000,00, oltre interessi, a cui andava detratta la somma € 28.711,00 per gli incassi ricevuti per effetto del pignoramento presso terzi azionato nel 2012 dalla ex [redacted] *all. n. 16*).

In mancanza, peraltro, di un conteggio analitico con il dettaglio degli interessi maturati, la precisazione del credito di [redacted] [redacted] non può ritenersi certa e né corretta.



L'incongruenza relativa al credito precisato da [redacted] appare anche alla luce del credito precisato da [redacted] con atto inviato al Gestore nominato, indicato nell'importo di € 157.101,60 quale sorte e interessi maturati fino al 14.2.2025 (cfr. all.ti nn. 20-22): detto ultimo importo, infatti, risulta notevolmente inferiore a quella di [redacted] quando, invece, dovrebbe essere di poco superiore, avendo precisato, la [redacted] già in fase di procedura esecutiva immobiliare n. 509/2013, un importo di poco superiore a quello di [redacted] do, quest'ultima, comunicato con mail del 27.6.2024 un importo percepito mensilmente di € 497,74 (cfr. all. n. 16), inferiore alla quota del 50% rispetto al complessivo trattenuto mensilmente sullo stipendio del Sig. Lugli, pari ad € 1.071,16.

Da quanto sopra esposto, emergerebbe che il credito vantato da [redacted] J, rispetto a quello complessivo riconosciuto originariamente [redacted] sia della percentuale del 48% circa mentre quello vantato da [redacted] sia della percentuale del 52% circa.

E', quindi, improbabile che, ad oggi, il credito di [redacted] possa essere quantificato in € 305.727,10 poiché nel relativo atto di precisazione (cfr. all. n. 17) non ha tenuto conto dei pagamenti, nel corso degli anni, degli altri coobbligati come, invece, considerati dal creditore cedente [redacted] in sede di precisazione del credito nella procedura esecutiva immobiliare n. 509/2013 (cfr. all. n. 13), né degli interessi legali, invece, considerati sempre di [redacted], né degli effettivi incassi provenienti dal pignoramento presso terzi decorrenti da luglio 2012 anziché dall'1.1.2014 e abbia, invece, applicato interessi moratori senza allegare il relativo calcolo.

La sottoscritta difesa del Sig. Lugli provvedeva ad inviare al legale di [redacted] in data 27.2.2025, una comunicazione PEC (cfr. all. n. 23) con la quale chiedeva di precisare meglio il credito alla luce delle osservazioni come sopra evidenziate e di



fornire un calcolo dettagliato degli interessi indicati, ma ad oggi alcun riscontro è stata fornito in merito.

In considerazione di quanto sopra e della necessità di quantificare approssimativamente – poiché non precisato – il credito [redacted] anche per le spese legali, si ritiene di poter quantificare il debito nei confronti, rispettivamente, di [redacted]), nel seguente modo:

[redacted]	€ 210.000,00
[redacted]	€ 170.000,00

**** **** ****

2)

[redacted]

In data 3.8.2012 il Tribunale Ordinario di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 15101/2012 (n.r.g. 42098/2012), provvisoriamente esecutivo (cfr. *all. n. 24*), in favore [redacted], per essa in qualità di mandataria, del [redacted] arico di Francesco Lugli, quale garante di [redacted] per l'importo di € 152.625,53, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, e oltre spese legali (€ 338,00 x esborsi, € 743,00 x competenze ed € 930,00 per onorari, oltre CPA e IVA)

In virtù di detto titolo esecutivo veniva notificato al Sig. Lugli, in data 20.4.2017, atto di precetto per l'importo di € 155.497,45 (comprensivo di spese e onorari del D.I. e di spese e onorari del precetto) (cfr. *all. n. 25*) e, successivamente, atto di pignoramento presso terzi nei confronti [redacted] quale terzo pignorato (cfr. *all. n. 26*).

Il Giudice disponeva l'assegnazione delle somme pignorate fino alla concorrenza di € 159.997,45 (cfr. *all. n. 27*) ma in seguito a detta procedura il credito non poteva, comunque, essere recuperato essendo pendente il precedente pignoramento



suindicato sullo stipendio dell'odierno proponente presso lo stesso datore di lavoro

Successivamente il credito suindicato veniva ceduto e gestito, per essa,

Alla comunicazione inviata dal Gestore nominato relativa all'apertura della procedura s.r.l. precisava il credito nel complessivo importo di € 168.413,46 (cfr. *all. n. 28*).

**** * * * * *

3)

In data 29.2.2012 il Tribunale Ordinario di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 4171/2012 (n.r.g. 7052/2012), provvisoriamente esecutivo, in favore di e a carico, tra gli altri, di Francesco Lugli, quale garante di per l'importo di € 90.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale e spese legali (€ 338,00 per esborsi, € 594,00 per diritti ed € 886,00 per onorari, oltre CPA e IVA (cfr. *all. n. 29*).

In virtù di detto titolo esecutivo veniva notificato (nel frattempo incorporan al Sig. Lugli, in data 20.1.2020, atto di precetto per l'importo di € 65.427,22 (di cui € 41.033,36 per sorte, € 17.570,57 per interessi dal 17.1.2012 al 31.12.2018 ed € 6.232,34 per spese legali), e in data 22.6.2020 atto di pignoramento nei confronti quale terzo pignorato-datore di lavoro (cfr. *all. n. 30*).

Il creditore procedente depositava rinuncia alla predetta procedura esecutiva avendo comunicato, il terzo pignorato-datore di lavoro del Sig. Lugli, la pendenza di un precedente pignoramento (come sopra descritto sub. 1) e, per l'effetto, il Giudice, in data 28.1.2021, dichiarava l'estinzione della stessa (cfr. *all. n. 31-32*).

Successivamente, il credito suindicato veniva ceduto che, con atto del febbraio 2025 (cfr. *all. n. 33*) inviato al Gestore nominato, precisava il proprio



credito nel complessivo importo di € 107.713,30 ma, per come sopra rilevato, il credito era stato precedentemente indicato in un importo minore, quando in data 22.6.2020 veniva notificato al Sig. Lugli un pignoramento presso terzi che riportava un credito precettato di € 65.427,22 comprensivo di una sorte capitale di € 41.033,36, degli interessi moratori fino al 31.12.2018 e delle spese legali relative alla procedura monitoria (cfr. *all. n. 30, pagg. 2-3*).

Con PEC del 21.2.2025 (cfr. *all. n. 34*) il sottoscritto legale del Sig. Lugli evidenziava quanto sopra al legale di [REDACTED] chiedendo chiarimenti in merito ma, ad oggi, non è stato fornito alcun riscontro.

Nonostante il silenzio del creditore e al fine di evitare osservazioni successive dello stesso che possano ritardare ingiustificatamente la procedura, si quantifica il credito di [REDACTED] nell'importo suindicato di € 107.713,30.

**** * * * * *

[REDACTED]
[REDACTED]
In data 9.12.2011 il Tribunale Ordinario di Velletri emetteva il decreto ingiuntivo n. 1240/2011 (n.r.g. 5007/2011), non provvisoriamente esecutivo (cfr. *all. n. 35*), in favore [REDACTED] e a carico, tra gli altri, di Francesco Lugli, quale garante di [REDACTED], per l'importo di € 141.228,93, oltre interessi al tasso convenzionale e spese legali (€ 345,00 per esborsi, € 779,00 per competenze ed € 995,00 per onorari, oltre IVA e CAP).

Con sentenza n. 417 del 25.1.2016 il Tribunale di Velletri rigettava l'opposizione presentata dal Sig. Lugli confermando integralmente il predetto decreto ingiuntivo e condannando lo stesso al pagamento delle spese legali, liquidate nel complessivo importo di € 13.430,00 (cfr. *all. n. 36*).

Il credito veniva successivamente ceduto [REDACTED]
[REDACTED] che, con comunicazione inviata al Gestore nominato in data 11.2.2025



(cfr. *all. n. 37*), precisava il proprio credito indicando la sorte in € 45.299,29 a titolo di saldo debitore del contratto n. 039.632.648149 di cui al decreto ingiuntivo suindicato n. 1240/2011, oltre interessi e spese, ed € 13.430,00 quali spese legali liquidate dal Giudice all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Poiché ad oggi non è stato fornito alcun conteggio degli interessi maturati, si ritiene che il debito ad oggi maturato a carico del Sig. Francesco Lugli e in favore di [REDACTED] possa quantificarsi nel complessivo importo di € 70.000,00.

**** * * * * *

5) [REDACTED]

In merito alla posizione in oggetto il Sig. Lugli è in possesso della sola lettera della [REDACTED] 7.12.2023 in cui si comunica la cessione del credito da [REDACTED] (cfr. *all. n. 38*).

Dalla comunicazione pervenuta al Gestore in data 4.2.2025 (cfr. *all. n. 39*) il credito della [REDACTED] ammonta ad € 14.727,77.

**** * * * * *

6) M [REDACTED]

In merito alla posizione in oggetto il Sig. Lugli è in possesso della sola lettera della [REDACTED] del 22.10.2014 con la quale si indica un credito, nei confronti dell'odierno proponente quale garante della [REDACTED], di € 155.721,04, oltre interessi (cfr. *all. n. 40*) ma, da una comunicazione pervenuta in data 13.2.2025 al Gestore nominato, risulterebbe che la posizione sia stata ceduta [REDACTED] (cfr. *all. n. 41*).

In mancanza di atti di cessione e di diffide e/o atti giudiziari intervenuti dal 2014 ad oggi il presunto credito suindicato si deve ritenere prescritto e, dunque, non sarà considerato nel presente piano.

**** * * * * *

7) ERARIO e IMPOSTE ENTI LOCALI



Il Sig. Lugli risulta avere diverse posizioni pendenti con l'Erario e con Enti Locali, per i rispettivi importi indicati nell'estratto contributivo aggiornato alla data del 27 gennaio 2025 e relativa certificazione del 29.1.2025 (cfr. *all.ti n. 42-43*).

Preme, comunque, rilevare che il Sig. Lugli, con atto del 24.11.2022 (cfr. *all. n. 44*), proponeva ricorso avverso un'intimazione di pagamento notificata per l'importo di € 18.740,95 (cfr. *all. n. 45*) ma ad oggi non risulta ancora emessa una sentenza definitiva in merito.

A seguito della presentazione, in data 27.6.2023, di un'istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, c.d. "rottamazione-*quater*", l'Agenzia delle Entrate comunicava al Sig. Lugli l'importo debitorio "rottamato" di € 1.027,00, di cui € 993,57 a titolo di sorte ed € 33,43 per interessi di dilazione, da corrispondere in n. 18 rate (cfr. *all. n. 46*): ad oggi, il Sig. Lugli è perfettamente in regola con il pagamento delle rate mensili (cfr. *all. n. 47*).

L'importo nei confronti dell'Erario e degli Enti Locali, che si accetta – al solo fine di pervenire a una soluzione rapida di tutte le pendenze debitorie – in quello indicato nell'estratto del 27.1.2025 (cfr. *all. n. 42*) e trascritto nella certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 29.1.2025 (cfr. *all. n. 43*), è pari ad **€ 20.050,76**, come di seguito determinato:

CREDITORE	ORDINE DI PREFERENZA	IMPORTO
[REDACTED]	PRIV. GEN. MOB. EX ART. 2752 C.C.	€ 17.222,52+54,88
[REDACTED]	PRIV. GEN. MOB. EX ART. 2752 C.C.	€ 607,33
[REDACTED]	CHIROGRAFO	€ 1.608,56
[REDACTED]	PRIV. GEN. MOB. EX ART. 2752 C.C.	€ 499,95
[REDACTED]	CHIROGRAFO	€ 112,40



TOTALE	€ 20.050,76
SUBTOTALE CREDITORI PRIVILEGIATI DEMANDATI ALLA RISCOSSIONE MEDIANTE A.D.E.R.	€ 18.329,80
SUBTOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI DEMANDATI ALLA RISCOSSIONE MEDIANTE A.D.E.R.	€ 1.720,96

**** * * * * *

8) COMPENSO OCC

Per l'attività professionale dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Roma e del Gestore nominato Dott.ssa Silvia Pizziconi è stato preventivato un compenso, comprensivo di imposte e oneri accessori, di € 7.846,20 (cfr. *all. n. 48*): il credito residuo dell'OCC, ad oggi, è di € **6.806,00**, risultante dalla differenza tra quanto sopra preventivato, pari ad € 7.846,00 e quanto già versato in acconto, pari, rispettivamente, ad € 40,00 e ad € 1.000,00 (cfr. *all.ti nn. 49-50*).

**** * * * * *

9) COMPENSO LEGALE

Per l'attività professionale della sottoscritta, legale del ricorrente Francesco Lugli, è stato preventivato un compenso di € 4.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cassa Avvocati e IVA, per un importo complessivo di € 5.836,48 (cfr. *all. n. 51*): il credito residuo del sottoscritto legale, ad oggi, è di € **2.918,24**, risultante dalla differenza tra quanto sopra preventivato al lordo di imposte ed oneri vari, pari ad € 5.836,48 e quanto già versato in acconto, pari ad € 2.918,24 (cfr. *all. n. 52*).

**** * * * * *

Ad oggi, quindi, l'importo debitorio maturato a carico del Sig. Francesco Lugli, comprensivo dei saldi dei compensi dell'OCC e del proprio legale, dovrebbe ammontare approssimativamente ad € **770.629,63**, salve eventuali rettifiche in diminuzione o in aumento, come di seguito indicato:



	GRADO	IMPORTO
[REDACTED]	ipotecario	€ 210.000,00
[REDACTED]	ipotecario	€ 170.000,00
[REDACTED]	chirografario	€ 168.413,46
[REDACTED]	ipotecario	€ 107.713,30
[REDACTED]	chirografario	€ 70.000,00
[REDACTED]	chirografario	€ 14.727,77
[REDACTED]	privilegiato	€ 18.329,80
ERARIO+ ENTI LOCALI (come da estratto Agenzia Entrate 27.1.2025)		
ERARIO+ ENTI LOCALI (come da estratto Agenzia Entrate 27.1.2025)	chirografario	€ 1.720,96
COMPENSO OCC	prededuzione	€ 6.806,00
COMPENSO LEGALE	prededuzione	€ 2.918,24
TOTALE		€ 770.629,63

C) CONSISTENZA PATRIMONIALE

1) RAPPORTI BANCARI

Il Sig. Lugli è intestatario esclusivo dei seguenti conti:

- Conto corrente n. [REDACTED] intrattenuto presso [REDACTED] con saldo attivo di € 10.454,78 alla data del 31 dicembre 2024 (cfr. *all.ti nn. 53-72*).
- Conto corrente n. [REDACTED] intrattenuto presso [REDACTED] con saldo attivo di € 77,63 alla data del 31 dicembre 2024 (cfr. *all.ti nn. 73-77*).

2) AUTOVEICOLI

Il Sig. Lugli non è intestatario di alcun autoveicolo e motoveicolo, come risulta da allegata certificazione (cfr. *all. n. 78*).

3) CESPITI IMMOBILIARI

L'odierno proponente era proprietario, per la quota del 50%, di un immobile sito a [REDACTED] quale è stato venduto in data 21.4.2021 in sede



giudiziaria con la procedura esecutiva iscritta al n.r.g. 509/2013 innanzi al Tribunale di Tivoli, come evidenziato *infra* (cfr. *all. n. 5*): era, altresì, proprietario di un immobile sito [REDACTED] e venduto in data 11.6.1998 (cfr. *all. n. 79*).

Attualmente non è proprietario di alcun bene immobile, come risulta da allegate certificazioni (cfr. *all.ti nn. 80-81*).

D) CAPACITA' REDDITUALE

I redditi relativi agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 risultano dalle relative dichiarazioni fiscali (cfr. *all.ti nn. 82-83-84*) ma occorre rilevare che non bisogna considerare i redditi da fabbricati e/o terreni ivi erroneamente indicati poichè il Sig. Lugli, come rilevato al precedente punto C) n. 3, dal 2021 non è più titolare di alcun immobile.

Si evidenzia che i redditi risultano determinati da molte componenti di natura variabile e di importo non sempre fisso: in particolare, si rileva come nel mese di maggio di ciascun anno vengono accreditate somme in favore del Sig. Lugli per premi di varia natura che nel corso degli anni possono maturare in importi diversi – come nel 2018 (cfr. *all. n. 85*) – oppure non maturare affatto – come nel 2019 (cfr. *all. n. 86*).

Anche altri importi riportati nelle buste paga non costituiscono una certezza nell'*an* e nel *quantum* trattandosi di rimborsi spese, di indennità di trasferta e diarie che, quindi, non sono prevedibili.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si terrà, quindi, conto delle predette variabili nella determinazione della somma disponibile per adempiere al piano proposto, assumendo a riferimento l'importo che effettivamente e costantemente viene liquidato mensilmente al Sig. Lugli: il medesimo lavora presso [REDACTED]

[REDACTED] con la qualifica di dirigente e, nonostante la somma percepita mensilmente non sia mai della stessa misura, si potrebbe quantificare una disponibilità media e costante di **€ 5.000,00 mensili** ma



detto importo, peraltro, non è assicurabile per molti anni futuri poiché il Sig. Lugli a breve dovrebbe maturare i requisiti per andare in pensione e, quindi, con la cessazione della posizione lavorativa gli importi predetti andranno a ridursi notevolmente.

Attualmente, tuttavia, il ricorrente percepisce effettivamente e in media il limitato importo € 3.900,00-4.000,00, come risulta dalle allegate buste paga (cfr. *all.ti nn. 87-88*), subendo mensilmente la trattenuta di 1/5 sullo stipendio, pari ad € 1.071,16, per effetto del suindicato pignoramento presso terzi azionato dalla

Per poter disporre dell'intera somma di € 5.000,00 mensili il Sig. Lugli chiede, con il presente atto, la sospensione dell'efficacia del pignoramento predetto in modo da poter avere integralmente il reddito spettante.

E) MERITEVOLEZZA

Il consumatore istante non è mai stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte e, tantomeno, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Da quanto sopra emerge come il Sig. Lugli si sia trovato incolpevolmente nella situazione debitoria sopra descritta perché non poteva affatto immaginare che la **[REDACTED]** per la quale aveva prestato alcune garanzie, potesse fallire, non essendone mai stato socio e né amministratore e, quindi, non potendo incidere nella gestione e/o nel controllo della stessa per verificarne nel tempo l'andamento dell'attività.

Il Sig. Lugli risulta non avere alcun carico pendente e né aver riportato alcuna condanna (cfr. *all. n. 89*).

F) ELENCO DELLE SPESE MENSILI

Nel determinare la somma disponibile per proporre un piano fattibile di ristrutturazione di tutti i debiti del Sig. Lugli occorre considerare che l'ammontare



complessivo delle spese mensili necessarie al sostentamento del medesimo, di quelle dovute a titolo di canone di locazione e di quelle dovute in virtù della [REDACTED] del 2011 è pari a circa € 2.800,00 (cfr. *all. n. 90*).

G) PROPOSTA DI UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

L'esposizione debitoria del proponente, per come dettagliatamente indicata *infra* al punto B) ed ivi escludendo il saldo compenso dovuto all'OCC per € 6.806,00 e quello al proprio legale per l'assistenza nella presente procedura per € 2.918,24, ammonta al complessivo importo approssimativo di € 760.905,29 (euro settecentosessantamilanovecentocinque/29).

Per provvedere all'adempimento del piano che seguirà il Sig. Lugli chiede, innanzitutto, con il presente ricorso, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa all'esito del pignoramento presso terzi azionato nel 2012 dall'ex [REDACTED] finché la propria retribuzione mensile non sia più oggetto della trattenuta di 1/5 per l'importo mensile di € 1.071,16 e sia, quindi, integra per l'importo mensile di circa € 5.000,00.

Ove il Tribunale dichiarasse la predetta sospensione l'odierno proponente potrebbe disporre, per far fronte a un piano di ristrutturazione fattibile nei termini che seguiranno, di una somma mensile di circa € 2.200,00, che si ottiene decurtando dallo stipendio mensile intero di € 5.000,00, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute mensilmente e indicate *infra* al punto F nell'importo mensile di € 2.800,00.

In virtù della liquidità bancaria attuale, delle somme residuali dello stipendio a seguito della sospensione del pignoramento (€ 2.200,00 mensili) e di altre somme disponibili in tempi brevi grazie anche all'aiuto di vari amici/parenti (cfr. *all. n. 91*), il Sig. Lugli **propone un piano** che prevede il pagamento, entro 6 mesi dall'omologazione dello stesso, innanzitutto di un importo di € 30.000,00, da corrispondere in via esclusiva, pro-quota, ai 2 soggetti [REDACTED]



[REDACTED] – che nel tempo hanno acquisito a vario titolo il credito della ex [REDACTED] e che oggi percepiscono, pro quota, la trattenuta di 1/5 del loro stipendio del proponente, come dettagliatamente esposto al punto **B) sub. 1.**

Con un'ulteriore somma di **€ 40.000,00** il Sig. Lugli provvederebbe a soddisfare con percentuali diverse, oltre a [REDACTED], anche gli altri creditori, con **n. 18 pagamenti rateizzati del complessivo importo mensile di circa € 2.220,00** e con decorrenza dal 7° mese successivo all'omologazione del piano da parte del Tribunale.

Il Sig. Lugli propone, quindi, per la risoluzione della propria crisi da sovraindebitamento, il **pagamento del complessivo importo di € 70.000,00 (euro settantamila/00)**, oltre al pagamento in prededuzione dei saldi dei compensi dell'OCC e del proprio legale, con il seguente:

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

- a. Pagamento, in prededuzione, del saldo del compenso dell'OCC, pari ad **€ 6.806,00** e del legale Avv. Federica Bucciarelli, pari ad **€ 2.918,24**, con le somme disponibili (€ 2.200,00 mensili) per tutto il periodo intercorrente tra l'emissione del decreto di ammissibilità della presente proposta – ove venisse sospesa la procedura esecutiva presso terzi n.r.g. 24674/2012 – e l'omologazione del piano;
- b. pagamento, entro 6 mesi dall'omologazione del piano da parte del Tribunale, in favore di [REDACTED] del complessivo importo di **€ 30.000,00 (euro trentamila/00)**, da dividere tra loro secondo una stessa percentuale del **7,90%** sugli importi indicati al punto B) n.1 e, quindi, per il rispettivo importo di **€ 16.600,00** e di **€ 13.400,00**;
- c. pagamento di **€ 20.050,76 (euro ventimilacinquanta/76)**, comprensivo del chirografario e del privilegiato spettante all'Erario e agli Enti Locali, per la quota del 100% ciascuno, a mezzo di **n. 18 rate di € 1.113,93** ciascuna decorrenti dal 7°



(settimo) mese successivo a quello dell'omologazione del piano da parte del Tribunale;

d. pagamento del residuo importo disponibile di € 19.949,24 (euro diciannovemilanovecentoquarantanove/24) in favore di tutti gli altri creditori indicati al punto B – ad esclusione dell'Erario e degli Enti Locali, in quanto regolati come previsto al predetto punto c., nonché [REDACTED] in quanto regolato come previsto alla fine del presente punto – a mezzo di n. 18 rate di € 1.097,02 ciascuna decorrenti dal 7° (settimo) mese successivo a quello dell'omologazione del piano da parte del Tribunale, ma con percentuali differenti e precisamente: a [REDACTED]

[REDACTED] si corrisponderebbe una percentuale complessiva – comprensiva di quella già indicata al predetto punto b. – dell'11,00% per ciascun soggetto (€ 23.100,00 per [REDACTED] ed € 18.700,00 per [REDACTED] per gli ulteriori rispettivi importi di € 6.500,00 (con n. 18 rate mensili di € 361,11 ciascuna) e di € 5.300,00 (con n. 18 rate mensili di € 294,44 ciascuna); [REDACTED]

2018 si corrisponderebbe una percentuale del 2,31% ciascuno, per i rispettivi importi di € 3.890,35, di € 2.488,17 e di € 1.617,00 (con n. 18 rate mensili, rispettivamente, di € 216,13, € 138,23 ed € 89,83 ciascuna); [REDACTED], non avendo alcun titolo esecutivo a proprio favore, si corrisponderebbe una percentuale dell'1,15% circa per l'importo di € 169,36, in unica soluzione, al 7° mese successivo all'omologazione del piano da parte del Tribunale.

Di seguito si indica in modo schematico l'importo che sarebbe corrisposto a ciascun creditore, con relativa percentuale sul credito totale.

<u>CREDITORE</u>	<u>TIPO CREDITO</u>	<u>IMPORTO PROPOSTO</u>
OCC	prededuzione	€ 6.806,00 pari al 100%
Avv. Bucciarelli	prededuzione	€ 2.918,24 pari al 100%



[REDACTED]	ipotecario	€ 23.100,00 pari all'11%
[REDACTED]	ipotecario	€ 18.700,00 pari all'11%
[REDACTED]	chirografario	€ 3.890,35 pari al 2,31%
[REDACTED]	ipotecario	€ 2.488,17 pari al 2,31%
[REDACTED]	chirografario	€ 1.617,00 pari al 2,31%
[REDACTED]	Chirografario	€ 169,36 pari all'1,15%
[REDACTED]	chirografo/privilegio	€ 20.050,76 pari al 100%

La formulazione del suddetto piano di ristrutturazione dei debiti è supportata dai seguenti elementi:

- 1) il Sig. Francesco Lugli è titolare di una retribuzione mensile di circa € 4.900,00-5.000,00 ma per effetto della trattenuta di 1/5, pari ad € 1.071,16, percepisce attualmente un importo mensile netto di circa € 3.900,00-4.000,00;
- 2) ove il Tribunale accogliesse l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del pignoramento presso terzi azionato da (ex) [REDACTED] il Sig. Lugli potrebbe ricevere mensilmente la retribuzione spettante di **€ 5.000,00**;
- 3) il proponente vive da solo ma mensilmente versa un canone di locazione di € 700,00 e un assegno di € 1.200,00 per il mantenimento dei due figli maggiorenni, non ancora completamente autonomi economicamente, oltre ad avere spese per il proprio sostentamento di circa € 900,00, per un ammontare complessivo mensile di circa **€ 2.800,00**, come indicato al punto F;
- 4) il Sig. Lugli, per adempiere al piano proposto disporrebbe, quindi, di una **somma mensile di € 2.200,00** (€ 5.000,00 - € 2.800,00);
- 5) la somma complessiva di € 30.000,00 prevista come pagamento in unica soluzione – entro 6 mesi dall'omologazione del piano da parte del Tribunale – in favore di [REDACTED], per le rispettive quote, sarebbe reperita, in parte, dall'importo disponibile in caso di sospensione della trattenuta sullo stipendio (6



mensilità per € 2.200,00), in parte dalla liquidità giacente sul conto corrente presso [REDACTED], per la residua parte, da somme – per circa € 5.000,00/6.000,00 – fornite da amici/parenti senza obbligo di restituzione (cfr. *all. n. 91*).

6) il credito di (e [REDACTED] – di cui ora sono titolari [REDACTED] e la [REDACTED] per la rispettiva quota – non potrà mai essere ripianato integralmente, nonostante sia l'unico a ricevere una parziale soddisfazione a seguito del primo pignoramento presso terzi azionato nel 2012 presso il datore di lavoro dell'odierno proponente, poiché troppo esoso: il pagamento previsto nel suddetto piano, per un importo immediato – entro 6 mesi dall'omologazione del piano – di € 30.000,00, da dividere tra [REDACTED]), consentirebbe ai predetti due creditori di ricevere con immediatezza una somma che, altrimenti, con l'attuale trattenuta di 1/5 sullo stipendio del proponente otterrebbero solo dopo 30 mesi.

7) tutti gli altri creditori, senza il presente piano, non otterrebbero mai alcuna soddisfazione del proprio credito – neanche parziale – poiché il Sig. Lugli non è titolare di alcun altro bene oltre il proprio stipendio;

8) un'alternativa liquidatoria non sarebbe più soddisfattiva poiché il Sig. Lugli non è titolare di alcun bene mobile e immobile e né si ritiene più soddisfacente un'eventuale liquidazione del solo stipendio poiché:

- non garantirebbe al soggetto con il maggior credito [REDACTED] di realizzare un vantaggio maggiore di quello previsto con il presente piano, con cui si propone il pagamento di una somma immediata – entro 6 mesi dall'omologazione – di ben 30.000,00 euro, oltre a un'ulteriore somma di € 11.800,00 da pagare in rate per i successivi 18 mesi;
- la liquidazione controllata del solo stipendio per la durata di 3 anni, ai sensi dell'art. 272 CCII, non assicurerebbe al maggior creditore [REDACTED] un miglior risultato rispetto al pagamento immediato di € 30.000,00 e alle



successive rate proposte con il presente piano poiché prima del periodo dei 3 anni il Sig. Lugli potrebbe avere i requisiti per la fuoriuscita dal mondo del lavoro e l'ammontare mensile della futura pensione sarebbe notevolmente ridotto rispetto a quanto oggi proposto;

- la liquidazione controllata del solo stipendio per la durata di 3 non garantirebbe, comunque [REDACTED] recuperare una somma mensile migliorativa di quella indicata dal presente piano che ha previsto una percentuale di soddisfazione dei relativi crediti maggiore rispetto a quella prevista per tutti gli altri creditori;

9) esiste una condizione di meritevolezza, fondata su un indebitamento incolpevole del proponente Sig. Lugli.

G) RELAZIONE DI ATTESTAZIONE DEL GESTORE

Il Gestore nominato, la Dott.ssa Silvia Pizziconi, ha provveduto a redigere e attestare la richiesta relazione, da intendersi qui integralmente richiamata (cfr. *all. D*), che contiene:

- l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, al fine di offrire ai creditori gli elementi necessari alla valutazione di convenienza e all'intestato Tribunale gli elementi necessari a validare o meno il voto dei creditori dissenzienti che motivino il dissenso sulla mancata convenienza del piano proposto;
- l'indicazione presumibile dei costi della procedura.



Il Gestore della Crisi ha dato notizia dell'incarico ricevuto all'Agente della Riscossione e agli uffici fiscali competenti e agli enti locali e, nella propria relazione, ha anche indicato i vari atti di fideiussioni firmati dal proponente in favore delle banche oggi creditrici a garanzia delle posizioni intestate alla [REDACTED] [REDACTED] non potendo valutare altrimenti se i soggetti finanziatori (in questo caso banche), al momento di sottoscrizione dei vari contratti di apertura di conto corrente, concessioni di prestiti e/o mutui in favore della Società predetta, abbiano tenuto conto anche del merito creditizio del Sig. Lugli, quale soggetto garante ma *non contrente principale* delle stesse banche.

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, con il presente atto il **Sig. Francesco Lugli**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

a codesto Ecc.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII (D. Lgs. n. 14/2019), valutata la proposta e constatata, altresì, l'assenza di atti in frode ai creditori:

- in via preliminare, disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 70, comma 4 CCII, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e in particolare l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma nella procedura esecutiva presso terzi azionata da (ex) [REDACTED] e rubricata al n.r.g.e. 24674/2012 (cfr. *all. n. 10*):

- sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 70, comma 4 CCII, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del proponente, nonché disporre le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del



procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

- in via principale, ai sensi dell'art. 70 CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Sig. Francesco Lugli.

Con riserva, in ogni caso, di apportare le modifiche e/o integrazioni alla proposta e di ulteriore produzione documentale che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è relativa a materia di volontaria giurisdizione e, pertanto, è soggetta al pagamento del C.U. pari ad € 98,00.

**** **** ****

Si producono i seguenti documenti:

- A. procura Lugli-Avv. Bucciarelli;
- B. istanza all'OCC di Tivoli per la nomina del Gestore della Crisi;
- C. Nomina Gestore Crisi Dott.ssa Pizziconi+accettazione del 17.12.2024;
- D. Relazione Gestore Dott.ssa Silvia Pizziconi;
- 1) certificato residenza Sig. Francesco Lugli;
- 2) contratto di locazione Lugli [redacted];
- 3) visura Tribunale di Tivoli con trasferimenti delle quote sociali;
- 4) visura [redacted];
- 5) progetto distribuzione E.I. n.r.g. 509/2013 Tribunale Tivoli;
- 6) verbale di [redacted] del Sig. Lugli;
- 7) decreto ingiuntivo n. 2/2013 [redacted]-Lugli;
- 8) precetto [redacted] a-Lugli;
- 9) pignoramento presso terzi [redacted] Lugli;
- 10) ordinanza assegnazione [redacted] a-Lugli;
- 11) intervento E.I. 509/2013 [redacted];
- 12) precisazione credito [redacted] V;
- 13) precisazione credito [redacted];
- 14) intervento E.I. 509/2013 da [redacted];
- 15) verbale udienza del 19.7.2022 E.I. 509/2013;



- 16) corrispondenza Avv. Bucciarelli-referen[redacted] del 27.6.2024;
- 17) precisazione credito [redacted] al 18.2.2025;
- 18) distinta di pagamento € 1.071,16 [redacted] febbraio 2024;
- 19) riepilogo trattenute 1/5 da luglio 2012 a febbraio 2024;
- 20) precisazione credito [redacted] del 27.2.2025;
- 21) conteggio credito [redacted] di € 146.738,27;
- 22) conteggio credito [redacted] di € 10.363,33;
- 23) PEC Avv. Bucciarelli [redacted] del 27.2.2025;
- 24) decreto ingiuntivo n. 15101/2012 [redacted] Lugli;
- 25) precetto [redacted] Lugli;
- 26) pignoramento presso terzi [redacted] Lugli;
- 27) ordinanza assegnazione PPT [redacted] Lugli;
- 28) precisazione credito [redacted] del 24.3.2025;
- 29) decreto ingiuntivo n. 4171/2017 [redacted] Lugli;
- 30) pignoramento presso terzi [redacted] Lugli;
- 31) dichiarazione negativa terzo pignorato [redacted] Rec-Lugli;
- 32) estinzione PPT [redacted] Lugli;
- 33) precisazione credito [redacted] febbraio 2025;
- 34) PEC Avv. Bucciarelli [redacted] del 21.2.2025;
- 35) decreto ingiuntivo n. 1240/2011 [redacted] Lugli;
- 36) sentenza n. 417/2016 Tribunale Velletri – rigetto opposizione Lugli;
- 37) precisazione credito [redacted] dell'11.2.2025;
- 38) lettera [redacted] del 7.12.2023;
- 39) precisazione credito [redacted] del 4.2.2025;
- 40) lettera [redacted] LUGLI del 22.10.2014;
- 41) mail [redacted] GESTORE del 13.2.2025;
- 42) estratto Agenzia entrate-riscossione del 27.1.2025;
- 43) certificazione Agenzia Entrate-Riscossione del 29.1.2025;
- 44) ricorso Lugli avverso intimazione pagamento n. 09720229012364703000;
- 45) intimazione di pagamento Agenzia Entrate-Lugli n. 09720229012364703000;
- 46) comunicazione Agenzia Entrate-Lugli rottamazione-quater;
- 47) pagamenti Lugli-Agenzia Entrate rottamazione-quater;
- 48) LUGLI-OCC preventivo compenso firmato;
- 49) bonifico di € 40,00 per spese di istruttoria OCC;
- 50) bonifico di € 1.000,00 per acconto compenso OCC;
- 51) accordo su compenso Avv. Bucciarelli-Lugli;



- 52) n.2 fatture acconto compenso Avv. Bucciarelli-Lugli;
- 53) estratto bancario Lugli () 1° trimestre 2020;
- 54) estratto bancario Lugli () 2° trimestre 2020;
- 55) estratto bancario Lugli () 3° trimestre 2020;
- 56) estratto bancario Lugli () 4° trimestre 2020;
- 57) estratto bancario Lugli () 1° trimestre 2021;
- 58) estratto bancario Lugli () 2° trimestre 2021;
- 59) estratto bancario Lugli () 3° trimestre 2021;
- 60) estratto bancario Lugli () 4° trimestre 2021;
- 61) estratto bancario Lugli () 1° trimestre 2022;
- 62) estratto bancario Lugli () 2° trimestre 2022;
- 63) estratto bancario Lugli () 3° trimestre 2022;
- 64) estratto bancario Lugli () 4° trimestre 2022;
- 65) estratto bancario Lugli () 1° trimestre 2023;
- 66) estratto bancario Lugli () 2° trimestre 2023;
- 67) estratto bancario Lugli () 3° trimestre 2023;
- 68) estratto bancario Lugli () 4° trimestre 2023;
- 69) estratto bancario Lugli () 1° trimestre 2024;
- 70) estratto bancario Lugli () 2° trimestre 2024;
- 71) estratto bancario Lugli () 3° trimestre 2024;
- 72) estratto bancario Lugli () 4° trimestre 2024;
- 73) estratti bancari Lugli () 2020;
- 74) estratti bancari Lugli () 2021;
- 75) estratti bancari Lugli () 2022;
- 76) estratti bancari Lugli () 2023;
- 77) estratto bancario Lugli () 2024;
- 78) visura PRA di Lugli;
- 79) ispezione ipotecaria vendita immobile () Lugli;
- 80) certificato risultanze catasto fabbricati LUGLI;
- 81) certificato risultanze catasto terreni LUGLI;
- 82) dichiarazione fiscale 2022 (redditi 2021) di Lugli;
- 83) dichiarazione fiscale 2023 (redditi 2022) di Lugli;
- 84) dichiarazione fiscale 2024 (redditi 2023) di Lugli;
- 85) busta paga Lugli maggio 2018;
- 86) busta paga Lugli maggio 2019;
- 87) buste paga Lugli da novembre 2023 a novembre 2024;




Avv. Federica Bucciarelli
Via Salaria n. 195 - Sc. 4
00198 – R O M A
Tel./Fax 06.8558103 - cell. 338.1631401
PEC: federicabucciarelli@ordineavvocatiroma.org

- 88) buste paga Lugli da dicembre 2024 a febbraio 2025;
- 89) certificati casellario+carichi pendenti Lugli;
- 90) elenco spese mensili sostentamento;
- 91) dichiarazione dazione somme senza obbligo restituzione.

Con osservanza.

Roma, 9 aprile 2025


Il proponente Francesco Lugli

Avv. Federica Bucciarelli

Il Gestore Dott.ssa Silvia Pizziconi

